



mipaaf
Ministero delle
politiche agricole
alimentari e forestali



FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020



[www.regione.piemonte.it/sviluppo rurale](http://www.regione.piemonte.it/sviluppo_rurale)

DIREZIONE AGRICOLTURA
SETTORE VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE E TUTELA DELLA QUALITÀ

MISURA 3 Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)
SOTTOMISURA 3.1. Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità
OPERAZIONE 3.1.1. Partecipazione a regimi di qualità

BANDI
n° 1/2019

SCADENZA 13 GIUGNO 2019 ORE 23.59.59.



Sommario

| | |
|---|----|
| 1. FINALITA' E OBIETTIVI | 3 |
| 2. RISORSE | 3 |
| 3. BENEFICIARI: CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA | 3 |
| 4. OGGETTO DEL SOSTEGNO | 5 |
| 4.1. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI | 5 |
| 4.2. NUMERO DEI PROGETTI PRESENTABILI | 5 |
| 4.3. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' | 5 |
| 4.4. IMPEGNI | 8 |
| 4.5. CRITERI DI SELEZIONE | 9 |
| 4.6. INTERVENTI AMMISSIBILI | 11 |
| 4.7. INTERVENTI NON AMMISSIBILI | 12 |
| 4.8. IMPORTO DEL SOSTEGNO | 12 |
| 4.9. TERMINE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI | 13 |
| 4.10. SPESE AMMISSIBILI AL SOSTEGNO | 13 |
| 4.11. MODALITA' DI PAGAMENTO | 14 |
| 5. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO | 16 |
| 6. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA | 18 |
| 6.1. CONDIZIONI GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE | 18 |
| 6.2. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO | 21 |
| 6.3. DOMANDE VERITIERE, COMPLETE E CONSAPEVOLI | 21 |
| 7. PROCEDURE GENERALI PER L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO | 22 |
| 7.1. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA SOSTEGNO | 22 |
| 7.2. REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO | 23 |
| 8. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO | 23 |
| 8.1. DOMANDA DI SALDO | 23 |
| 8.2. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO | 25 |
| 8.3. VARIANTI E VOLTURE | 26 |
| 8.4. RIDUZIONI E SANZIONI | 27 |
| 8.5. DECADENZA E REVOCA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO | 31 |
| 8.6. RINUNCIA ALLA DOMANDA | 31 |
| 8.7. RIESAMI/RICORSI | 31 |
| 8.8. CAUSE DI ESCLUSIONE | 31 |
| 8.9. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI | 31 |
| 9. NORMATIVA | 32 |



1. FINALITÀ E OBIETTIVI

La misura contribuisce a valorizzare e rafforzare le produzioni di qualità migliorando il loro posizionamento sui mercati, migliorando la competitività del settore agricolo, incrementando le opportunità di lavoro e contribuendo allo sviluppo delle zone rurali. La partecipazione degli agricoltori ai regimi di qualità, in un mercato sempre più complesso e globalizzato, può migliorare l'offerta ai consumatori e rafforzare la competitività delle imprese agricole e agroalimentari con ricadute di sviluppo sui territori di produzione.

La partecipazione ai regimi di qualità induce i produttori a integrarsi tra di loro e a **dotarsi di regole comuni** per garantire la qualità dei loro prodotti attraverso la condivisione di procedure **produttive con standard qualitativi superiori** e strutture organizzative aziendali maggiormente competitive ed efficienti.

Dato che la produzione di prodotti qualitativamente superiori comporta il rispetto di vincoli e il sostegno di spese aggiuntive si rende opportuno incentivare le aziende agricole alla partecipazione ai regimi di qualità attraverso il riconoscimento delle relative spese di adesione.

L'operazione sostiene gli agricoltori e loro associazioni che partecipano per la prima volta, dopo la presentazione della domanda di sostegno, o che hanno partecipato per la prima volta nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno, ai regimi di qualità ammissibili ai sensi dell'articolo 16 paragrafo 1 lettera a) del regolamento (UE) n. 1305/2013 specificati al punto 4.3.

2. RISORSE

La dotazione finanziaria prevista per l'attuazione di questo bando (Misura 3 Azione 3.1.) è fissata in Euro 2.100.000,00. Le risorse inutilizzate nell'ambito del presente bando potranno essere utilizzate come previsto dalla DGR 18 gennaio 2019 n. 10-8306.

3. BENEFICIARI: CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

Il presente bando è riservato agli agricoltori attivi singoli, o loro associazioni nel caso di approccio collettivo, che partecipano per la prima volta dopo la presentazione della domanda di sostegno, o che hanno partecipato per la prima volta nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno, ai regimi di qualità ammissibili ai sensi dell'articolo 16 paragrafo 1 lettera a) del regolamento (UE) n. 1305/2013, per un massimo di cinque anni a partire da quello di prima partecipazione con iscrizione allo specifico sistema di controllo.

Il periodo massimo di cinque anni è ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione a un regime di qualità e la data della presentazione della domanda di sostegno nel caso di prima partecipazione a uno o più regimi di qualità anteriormente alla presentazione della domanda di sostegno (ad esempio, trasmissione domanda di sostegno sulla sottomisura 3.1. in data 10/05/2019: la prima adesione al regime di qualità deve essere avvenuta dal 10/05/2015 in poi e chi ha partecipato per la prima volta ai regimi di qualità nel corso dell'anno 2015 può avere la concessione del contributo solo per il bando anno 2019).

Nel caso di domanda presentata in approccio collettivo per associazioni di agricoltori si intendono forme associative che raggruppano, ancorché in forma non esclusiva, agricoltori in attività che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari:

- organizzazioni di produttori e loro associazioni, riconosciute;
- organizzazioni interprofessionali riconosciute;
- gruppi definiti all'art. 3, comma 2, del Reg. UE 1151/2012, compresi i consorzi di tutela delle Dop, Igp e Stg riconosciuti ai sensi della normativa nazionale art. 53 della legge 128/1998 come sostituito



dall'art. 14 della legge 526/1999;

- gruppi di produttori indicati all'art. 95 del Reg. UE n. 1308/2013, compresi i consorzi di tutela vitivinicoli riconosciuti ai sensi della normativa nazionale art. 41 della legge n. 238/2016;
- associazioni di produttori biologici e loro raggruppamenti;
- associazioni di produttori agricoli costituite ai sensi della normativa nazionale;
- cooperative agricole e loro consorzi;
- gruppi o associazioni di produttori (associazioni, consorzi) anche in forma temporanea (ATI e ATS) e altre forme associative costituite con atto ad evidenza pubblica.

Si intendono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e del Decreto Ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014. Il requisito di agricoltore attivo dovrà risultare dai dati presenti nel fascicolo aziendale e dovrà essere mantenuto almeno fino alla data di presentazione della domanda di pagamento di saldo.

in caso di presentazione di **domanda con approccio collettivo il requisito di "agricoltore attivo" deve essere posseduto solo dagli agricoltori presenti nel quadro partecipanti della domanda di sostegno** ed in caso di non rispetto saranno esclusi i singoli produttori non conformi.

Qualora gli imprenditori agricoli, in seguito alla registrazione di una Dop o una Igp precedentemente in protezione transitoria, passino dal sistema di controllo attivato per la protezione transitoria di cui al D.M. N. 12511 del 14/10/2013 a quello attivato per la nuova registrazione, essi sono considerati nuovi partecipanti al regime di qualità, purché siano soddisfatte tutte le condizioni previste dal bando.

Coloro che intendono presentare la domanda di sostegno devono aver costituito il fascicolo aziendale, ai sensi del D.lgs n. 173/98 e del DPR n. 503/99, presso un Centro autorizzato di assistenza in agricoltura (CAA) o presso la Direzione Agricoltura della Regione Piemonte, essersi iscritti all'anagrafe agricola del Piemonte (contestualmente alla costituzione del fascicolo) e aver validato i dati nel 2018.

Nel caso di approccio collettivo per le associazioni di agricoltori l'iscrizione all'Anagrafe deve riguardare anche i singoli imprenditori agricoli elencati nella domanda di sostegno.

Nei confronti dei richiedenti beneficio per la sottomisura 3.1. non devono sussistere condizioni che limitano o escludono, a norma di legge, la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero di percepire contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.



4. OGGETTO DEL SOSTEGNO

4.1. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Il sostegno è relativo ad attività riguardanti produzioni ottenute nel territorio della Regione Piemonte.

Le imprese agricole con sede legale al di fuori del territorio della Regione Piemonte possono presentare domanda di sostegno sulla misura 3.1. per produzioni ottenute su terreni o siti di preparazione/trasformazione ubicati nel territorio della Regione Piemonte, a condizione che siano titolari di un fascicolo aziendale validato nel 2018.

4.2. NUMERO DEI PROGETTI PRESENTABILI

E' ammissibile da parte del richiedente la presentazione di più domande (individuali o delle associazioni a cui appartiene) che, in merito alla tipologia dei regimi di certificazione oggetto del sostegno, devono essere:

- per le certificazioni di prodotto: riferite a produzioni diverse;
- per le certificazioni di processo (es. biologico, SQNPI): riferite a regimi diversi.

Ogni impresa ammessa ai sensi del presente Bando potrà ricevere un sostegno massimo di euro 3.000,00 all'anno solare.

4.3. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Possono presentare domanda di sostegno coloro che partecipano per la prima volta, come specificato al paragrafo 3 "Beneficiari: chi può presentare la domanda", ad uno o più regimi di qualità di seguito elencati:

A) regimi di qualità ammissibili ai sensi dell'articolo 16 paragrafo 1 lettera a) del regolamento (UE) n. 1305/2013:

- 1 Protezione delle indicazioni geografiche - IGP e delle denominazioni d'origine - DOP dei prodotti agricoli e alimentari e delle specialità tradizionali garantite - STG (Regolamento UE 1151/2012).**

Le produzioni che possono usufruire del sostegno devono essere iscritte nello specifico registro comunitario (vedere i "Quality products registers" consultabili al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/info/index_it);

- 2 Metodo di produzione biologica di prodotti agricoli e indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (Regolamento CE n. 834/2007).**

- 3 Organizzazione Comune del Mercato Vitivinicolo. Vini a denominazione di origine protetta (Regolamento UE n. 1308/2013).**

Le produzioni che possono usufruire del sostegno devono essere inserite nel registro comunitario (vedere i "Quality products registers" consultabili al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/info/index_it);



4 Protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose ai sensi del Regolamento CE n. 110/2008.

Le produzioni che possono usufruire del sostegno devono essere inserite nello specifico registro comunitario (vedere i "Quality products registers" consultabili al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/info/index_it);

5 Protezione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli ai sensi del Regolamento (UE) n. 251/2014

Le produzioni che possono usufruire del sostegno devono essere inserite nello specifico registro comunitario (vedere i "Quality products registers" consultabili al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/info/index_it).

I controlli sulle produzioni di cui ai punti 1 - 5 sono effettuati da organismi di controllo e certificazione indipendenti accreditati secondo le specifiche norme comunitarie.

B) regimi di qualità ammissibili ai sensi dell'articolo 16 paragrafo 1 lettera b) del regolamento (UE) n. 1305/2013, riconosciuti dallo Stato italiano, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone e dei prodotti alimentari:

Detti regimi di qualità sono i seguenti:

1. **sistema di qualità nazionale per la zootecnia (SQNZ)** in base ai disciplinari riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (consultare il seguente indirizzo <https://www.politicheagricole.it/> alla voce "Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia");
2. **sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI)** (consultare il seguente indirizzo <https://www.reterurale.it/produzioneintegrata> alla voce "Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata");

I controlli sulle produzioni di cui ai punti 1 - 2 sono effettuati da Organismi di controllo e certificazione (OdC) indipendenti accreditati secondo le specifiche norme comunitarie.

In caso di adesione al regime di certificazione da parte dei produttori attraverso un gruppo di filiera, anche il soggetto incaricato a svolgere le attività di verifica relative al sistema di controllo interno incaricato dall'Organismo di Controllo svolge specifici compiti di verifica e controllo sugli operatori aderenti al gruppo di filiera. Tali controlli, poiché previsti dal piano dei controlli approvato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, sono riconosciuti come validi ai fini del controllo di certificazione.



C) regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli, ammissibili ai sensi dell'articolo 16 paragrafo 1 lettera c) del regolamento (UE) n. 1305/2013, riconosciuti dallo Stato italiano in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari (GU UE N. 2010/C 341/5 del 16/12/2010):

Detti regimi facoltativi consistono nelle certificazioni volontarie (ai sensi delle norme volontarie e di standard privati) di sistema, di prodotto, di processo relative ai prodotti allegato 1, come precisato nella scheda della sottomisura 3.1. e nel documento di chiarimento interpretativo sui regimi facoltativi di certificazione ammissibili per la sottomisura 3.1. pubblicata nel portale della Regione Piemonte sezione Tematica Agricoltura - PSR 2014-2020 – M3 – Operazione 3.1.1.

L'organismo di certificazione deve essere accreditato per la certificazione nel territorio italiano o riconosciuto operativo in Italia sulla base di un accordo di mutuo riconoscimento EA MLA - IAF MLA - ILAC MRA per cui Accredia è firmataria degli accordi.

Con riferimento ai suddetti regimi di qualità, ai fini della considerazione del requisito di adesione al sostegno si considera:

1. per le produzioni DOP/IGP/STG, Bevande spiritose, Vini aromatizzati, regimi di qualità riconosciuti dallo Stato Italiano: data di iscrizione al sistema di controllo, successiva alle necessarie attività di verifica documentale e ispettiva da parte dell'OdC;
2. per le produzioni DOC/DOCG: data di iscrizione al sistema di controllo, come da prima **dichiarazione di vendemmia e produzione vinicola e riscontrabile dalle banche dati disponibili;**
3. per le produzioni biologiche: data di emissione del documento giustificativo che attesta che l'azienda soddisfa i requisiti previsti dal Regolamento comunitario, successiva alle necessarie attività di verifica documentale e ispettiva da parte dell'OdC;
4. per le **produzioni** dei sistemi di qualità nazionale per la zootecnia (SQNZ), sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI), sistema di qualità regionale: data di emissione del certificato di conformità, successiva alle necessarie attività di verifica documentale e ispettiva da parte dell'OdC;
5. per i sistemi di certificazione volontari: data di iscrizione al sistema di controllo, successiva alle necessarie attività di verifica documentale e ispettiva da parte dell'OdC.

La verifica sul requisito della "partecipazione a un regime di qualità" è effettuata in relazione al CUAА di ciascuna impresa anche nei casi di approccio collettivo.

Per tali adesioni le domande di sostegno presentate dalle associazioni di agricoltori devono contenere i dati identificativi degli imprenditori agricoli destinatari dell'attività di certificazione e per ciascuna impresa l'importo delle spese previste per la partecipazione al regime di qualità.

A tal fine le associazioni devono dimostrare di avere apposito mandato dagli agricoltori ad operare, anche finanziariamente, per loro conto per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento.

Il mandato, con dettagliati gli specifici obblighi reciproci, anche previsti specificatamente dal bando, deve essere sottoscritto dai rappresentanti legali dell'impresa agricola e dell'associazione in data antecedente la presentazione della domanda di sostegno per la misura 3.1.

Il controllo dell'adesione ai regimi di qualità deve essere effettuato tenendo conto dei CUAА dei beneficiari richiedenti e non dei terreni oggetto della specifica certificazione (per cui la verifica dovrà riguardare il CUAА che ha presentato la prima domanda, il quale non deve aver aderito alla specifica certificazione del regime di qualità per cui chiede il sostegno prima dei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno).



Non è ammissibile l'impresa subentrata ad altre che già erano iscritte alla specifica certificazione dei regimi di qualità prima dei cinque anni precedenti alla presentazione della prima domanda di sostegno - anche nel caso in cui tale subentro preveda un diverso CUAA - qualora il rappresentante legale della ditta originaria risulti essere un componente della ditta subentrata.

Inoltre nel caso di voltura di una domanda già ammessa a sostegno nella sottomisura 3.1. ad altro CUAA (per subentro o cessione), il numero di anni ammissibili a sostegno considera la sommatoria degli anni relativi ai CUAA attuale e al precedente, per cui l'impresa subentrante potrà ottenere il sostegno solo fino alla occorrenza dei 5 anni massimi finanziabili stabiliti dal bando e dalla scheda di misura secondo quanto indicato al paragrafo 3.

4.4. IMPEGNI

L'articolo 35, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione Europea prevede che il sostegno richiesto sia rifiutato o revocato integralmente o parzialmente se non sono rispettati gli impegni.

Con la firma della domanda il beneficiario sottoscrive gli impegni essenziali e accessori che è **necessario rispettare** per ottenere il sostegno.

4.4.1 IMPEGNI ESSENZIALI

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta il non riuscito raggiungimento degli obiettivi perseguiti e comporta la **decadenza totale** del contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Tutti i beneficiari si impegnano a:

- Mantenere l'adesione al regime di qualità per cui si è stati finanziati almeno fino alla data di presentazione della domanda di pagamento di saldo;
- Mantenere il requisito di agricoltore attivo dalla data di presentazione della domanda di sostegno almeno fino alla data di presentazione della domanda di pagamento di saldo;
- Non richiedere/ottenere altre agevolazioni pubbliche per le spese di certificazione oggetto di sostegno a seguito della presentazione di domanda ai sensi del presente bando;
- Consentire il regolare svolgimento dei controlli amministrativi e aziendali da parte di soggetti incaricati dalla Regione Piemonte o dall'Organismo pagatore ARPEA.
- Realizzare gli interventi nei tempi indicati e presentare la domanda di pagamento di saldo del sostegno non oltre 180 giorni dalla scadenza prevista dal bando.

I beneficiari che al momento della presentazione della domanda di sostegno devono ancora aderire per la prima volta ai regimi di qualità si impegnano inoltre ad:

- Ottenere la certificazione per cui si è presentata la domanda di sostegno entro la data di presentazione della domanda di pagamento di saldo, salvo per cause oggettive e dimostrabili non dipendenti dalla volontà del beneficiario che saranno valutate dal settore competente sulla base di una richiesta di proroga;
- Sostenere le spese di certificazione dopo la presentazione della domanda di sostegno. In deroga a quanto previsto nel presente punto, esclusivamente per l'adesione a regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli ammissibili ai sensi dell'articolo 16 paragrafo 1 lettera c) del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono ammesse le spese propedeutiche relative al primo anno di adesione ai regimi di qualità, comunque da sostenere successivamente alla data di emanazione



del bando.

- Realizzare gli interventi nei tempi indicati e presentare la domanda di pagamento del sostegno non oltre 180 giorni dalla scadenza prevista dal bando.

4.4.2 IMPEGNI ACCESSORI

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta una **decadenza parziale** dal contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

I beneficiari si impegnano a:

- Realizzare gli interventi nei tempi indicati e presentare la domanda di pagamento di saldo del sostegno entro la scadenza prevista dal bando, o nei 180 gg successivi con applicazione delle riduzioni di cui al paragrafo 8.4.3.

4.5. CRITERI DI SELEZIONE

La domanda di sostegno sarà valutata in merito alle condizioni di ammissibilità di cui al punto 4.3, , anche attraverso la valutazione della documentazione allegata alla stessa domanda, e a seguito di applicazione dei criteri di selezione su elencati verrà attribuito il relativo punteggio e inserita nella graduatoria di merito.

Ai fini della formazione della graduatoria le domande presentate dalla associazione di agricoltori sono valutate con riferimento alle caratteristiche delle imprese elencate, che entreranno singolarmente nella graduatoria stessa.

In relazione al principio di selezione 1 - priorità tra regimi di qualità qualora le imprese presentino domanda per più regimi di qualità, sono inserite in graduatoria assegnando, con riferimento alla domanda, il punteggio del regime a maggiore punteggio.

In relazione al principio di selezione 2 – regimi di qualità caratterizzati da maggior sostenibilità ambientale - il punteggio sarà assegnato esclusivamente nell'ambito della stessa domanda per l'adesione a regimi diversi da quelli elencati nel principio di selezione 1, purché caratterizzati da un forte contenuto di sostenibilità ambientale (biologico, SQNPI, Regimi facoltativi con caratteristiche di sostenibilità ambientale).

In relazione al principio di selezione 3 - prodotti con maggiori bisogni in termini di certificazione - il punteggio sarà assegnato sulla base della classificazione OTE dell'azienda riferita al comparto zootecnico - ortofrutticolo/cerealicolo al momento della data di presentazione della domanda di sostegno;

In relazione al principio di selezione 4 - adesione ad altri tipi di operazione - il punteggio sarà assegnato esclusivamente sulla base delle operazioni già attivate e delle domande di sostegno presentate (e non oggetto di rinuncia) entro la data di presentazione della domanda relativa al presente Bando.

In relazione al principio di selezione 5 - approcci collettivi - il punteggio sarà assegnato qualora la domanda di sostegno sia presentata da una associazione in approccio collettivo o all'interno di un progetto integrato di filiera.

A parità di punteggio, sarà data priorità alla domanda che è stata presentata precedentemente (fa fede la data di presentazione telematica su Sistema Piemonte).

Il punteggio massimo conseguibile è pari a 55 punti e quello minimo conseguibile è pari a 15 punti.



MISURA 3 - SOTTOMISURA 3.1 SOSTEGNO ALLA NUOVA ADESIONE A REGIMI DI QUALITA'

| Principio di selezione | Criterio di selezione | Specifiche | Punteggio massimo attribuibile al criterio |
|--|--|---|--|
| 1 - individuazione di priorità tra regimi di qualità, privilegiando nell'ordine i regimi di qualità di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a) del Reg. UE n. 1305/2013 e quelli di cui alla lettera b) | nuova adesione ai sistemi di qualità: | non cumulabile | |
| | Dop/IGP/Doc/docg | | 30 |
| | Biologico | | 30 |
| | Sistema di qualità nazionale zootecnia | | 20 |
| | sistema di qualità nazionale produzione integrata | | 20 |
| | sistemi di qualità regionali bevande spiritose/vini aromatizzati | | 20 |
| | sistemi di certificazione volontari | | 10 |
| 2 - Regimi di qualità caratterizzati da maggior sostenibilità ambientale | nuova adesione a sistemi di qualità caratterizzati da sostenibilità ambientale (differenti dai precedenti) | criterio che da un punteggio aggiuntivo al precedente | 5 |
| 3 - prodotti con maggiori fabbisogni in termini di certificazioni | comparti caratterizzati da bassa incidenza di certificazioni lettera (a) reg. 1305/2013 | sulla base della classificazione OTE dell'azienda | |
| | comparto zootecnico | | 5 |
| | comparto ortofrutticolo/cerealicolo | | 5 |
| 4 - adesioni ad altri tipi di operazione | Il beneficiario aderisce ad almeno una delle operazioni inerenti le misure: 3.2, 4.1, 4.2, 16.4 | | 5 |
| 5 - approcci collettivi | La domanda si inserisce in un progetto di qualificazione delle produzioni anche attraverso l'integrazione di filiera nell'ambito di Bandi finalizzati. | | 10 |
| | | punteggio max | 55 |
| | | punteggio minimo | 15 |

4.6. INTERVENTI AMMISSIBILI

La spesa ammessa equivale all'importo delle spese sostenute dall'impresa agricola nei confronti degli organismi di certificazione e/o organismi di controllo per l'accesso e la partecipazione al sistema di qualità.

In caso di adesione al regime di certificazione da parte dei produttori attraverso un gruppo di filiera tra le spese di certificazione sono ammissibili anche le spese sostenute verso il soggetto, incaricato dall'Organismo di Controllo, che svolge le attività di verifica relative al sistema di controllo interno sugli operatori del gruppo di filiera, sulla base di un piano dei controlli approvato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Tale impostazione è ammissibile per esempio nel caso del sistema di qualità nazionale per la zootecnia (SQNZ), in base ai disciplinari riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e per il sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI). In tal caso la sommatoria delle spese riconosciute come ammissibili verso l'organismo di controllo scelto e verso l'eventuale soggetto incaricato a svolgere le attività di verifica relative al sistema di controllo interno non potrà superare l'importo stabilito per la forma di adesione al sistema di certificazione in qualità di singolo operatore (cioè non inserito in gruppo di filiera). La scelta dell'organismo di controllo deve essere effettuata sulla base di un confronto fra tre preventivi formulati in base ai tariffari.

La spesa per le verifiche effettuate dal soggetto incaricato a svolgere le attività di verifica relative al sistema di controllo interno saranno inoltre ammissibili solo nei limiti dell'importo minimo calcolato sulla spesa per l'adesione individuale riportata nei tre preventivi degli organismi di certificazione presentati per la dimostrazione della congruità della spesa.

Si specifica che il soggetto incaricato a svolgere le attività di verifica relative al sistema di controllo interno non può essere anche il beneficiario della domanda di sostegno (quale soggetto collettivo).

Le spese ammissibili devono essere:

- di competenza dell'anno solare 2019, cioè riferite al periodo dal 1/1/2019 al 31/12/2019, per i soggetti che già aderivano ai regimi di qualità al momento della presentazione della domanda di sostegno;

oppure

- sostenute dopo la presentazione della domanda di sostegno, per coloro che devono ancora aderire ai regimi di qualità al momento della presentazione della domanda di sostegno.

Sono inoltre ammissibili, solo relativamente alla adesione a regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli ammissibili ai sensi dell'articolo 16 paragrafo 1 lettera c) del regolamento (UE) n. 1305/2013, le spese propedeutiche relative al primo anno di adesione ai regimi di qualità dei produttori, purché sostenute successivamente alla data di emanazione del bando. Le spese propedeutiche ammissibili sono quelle relative a:

- realizzazione modulistica di sistema;
- avviamento sistema e compilazione moduli registrazioni;
- affiancamento durante la visita di certificazione da parte di ente terzo.

Tutte le spese devono essere pagate entro la presentazione della domanda di pagamento di saldo, pena l'inammissibilità della spesa stessa.



4.7. INTERVENTI NON AMMISSIBILI

Non sono ammissibili le spese sostenute per la certificazione di produzioni ottenute o preparate/trasformate al di fuori del territorio della Regione Piemonte, anche se addebitati a imprese con sede legale in Regione Piemonte.

Non sono ammissibili:

- le spese legate alla riduzione del periodo di conversione per il regime dei prodotti biologici;
- i costi di certificazione per la verifica del rispetto degli standard dell'agricoltura biologica extra-UE.

4.8. IMPORTO DEL SOSTEGNO

Il sostegno è erogato come contributo in conto capitale concesso a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale, in base alle spese di certificazione realmente sostenute ed in base ai giustificativi di spesa che attestino sia l'ammontare che la natura delle spese.

Il sostegno è concesso per un importo pari al 100 % delle spese sostenute per la spesa di certificazione per la partecipazione ai regimi di qualità di cui al punto 4.3, per un importo concedibile **da un minimo di 40,00 Euro fino ad un massimo di 3.000,00 euro all'anno solare per azienda**, indipendentemente dal numero di regimi di qualità ai quali essa partecipa e dall'entità complessiva della spesa dichiarata.

Il sostegno per la partecipazione ad un regime di qualità può essere riconosciuto per un massimo di cinque anni, anche non consecutivi, a partire da quello di prima partecipazione con iscrizione allo specifico sistema di controllo.

Il periodo massimo di cinque anni è ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione a un regime di qualità e la data della presentazione della domanda di sostegno nel caso di prima partecipazione a uno o più regimi di qualità anteriormente alla presentazione della domanda di sostegno (ad esempio, trasmissione domanda di sostegno sulla sottomisura 3.1. in data 10/05/2019: la prima adesione al regime di qualità deve essere avvenuta dal 10/05/2015 in poi e chi ha partecipato per la prima volta ai regimi di qualità nel corso dell'anno 2015 può avere la concessione del contributo solo per il bando anno 2019).

Per le domande presentate dalle associazioni di agricoltori per le loro imprese agricole il massimale di Euro 3.000,00 è da intendersi riferito ad ogni impresa agricola individuata ai fini dell'approccio collettivo.



4.9. TERMINE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Il richiedente deve, in caso di adesione al regime di qualità successivamente alla presentazione della domanda di sostegno per la sottomisura 3.1. **ottenere la certificazione entro la data di presentazione della domanda di pagamento del saldo**, salvo per cause oggettive e dimostrabili non dipendenti dalla volontà del beneficiario che saranno valutate dal Settore Attuazione dei programmi regionali relativi ai servizi di sviluppo.

In tutti i casi l'adesione al regime di qualità oggetto della domanda di sostegno deve essere mantenuta almeno fino alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

Le spese ammissibili devono essere pagate entro la presentazione della domanda di pagamento ("**data termine rendicontazione**"). Ai fini istruttori per "**data di fine lavori**" si intende il 31/12/2019, cioè il termine di ammissibilità delle spese di certificazione.

La domanda di pagamento del saldo relativa alle spese di certificazione sostenute, deve pervenire esclusivamente in maniera informatizzata, corredata dalla documentazione prevista, **entro e non oltre il 28/05/2020 ore 23.59.59**, che sarà considerata la "**data termine rendicontazione**".

4.10. SPESE AMMISSIBILI AL SOSTEGNO

Le spese ammissibili al sostegno sono quelle relative all'assoggettamento agli specifici piani di controllo sulla filiera, previsti per il conseguimento dei requisiti di conformità e/o certificazione del metodo o del disciplinare di produzione:

- spesa per l'iscrizione al sistema di controllo;
- spesa per la quota annua fissa per l'attività di certificazione;
- spesa per la quota annua variabile per l'attività di certificazione (in misura proporzionale al quantitativo di prodotto certificato);
- spesa per le analisi richieste previste dal disciplinare di produzione e dal piano dei controlli dell'organismo di controllo;
- spesa per le verifiche ispettive aggiuntive formalmente richieste dall'organismo di controllo tranne quelle di carattere sanzionatorio.
- spesa per le attività del soggetto incaricato a svolgere le attività di verifica relative al sistema di controllo interno, previste dal disciplinare e dal piano dei controlli, per i sistemi SQNPI e SQNZ o eventuali altri regimi approvati, come precisato al paragrafo 4.6;
- spesa per analisi in autocontrollo, svolte in laboratori riconosciuti, necessarie per la certificazione come previsto dai piani di controllo obbligatori.
- spese propedeutiche del primo anno di adesione esclusivamente per i regimi facoltativi di certificazione relative a:
 - realizzazione modulistica di sistema;
 - avviamento sistema e compilazione moduli registrazioni;
 - affiancamento durante la visita di certificazione da parte di ente terzo.

Le spese di certificazione per le Dop e Igp in protezione nazionale transitoria non sono ammissibili a contributo.

Non sono ammissibili le spese sostenute per l'attività di autocontrollo svolta da parte del beneficiario stesso non richiesta dal piano dei controlli.

Non è ammissibile l'IVA, tranne che per le forme associate di produttori che presentano le domande in appoggio collettivo le quali, in base a quanto previsto dall'art. 69, comma 3 lettera c) del Reg. (UE) n. 1303/2013, all'interno delle voci di costo di cui agli interventi ammissibili potranno ricomprendere l'imposta sul valore aggiunto (IVA) esclusivamente nel caso in cui non sia recuperabile in base al regime contabile in



essere per l'anno di emissione della fattura. La non detrazione anche parziale dell'IVA deve essere oggetto di una adeguata dichiarazione da parte del soggetto che presta l'assistenza fiscale al richiedente sia in sede di presentazione della domanda di sostegno sia in sede di presentazione della domanda di pagamento. Tale condizione potrà essere oggetto di successive verifiche delle dichiarazioni IVA nelle fasi di controllo amministrativo e in loco o nel caso in cui non sia ancora possibile effettuarla puntualmente anche successivamente alla liquidazione del contributo con la previsione del recupero dell'eventuale contributo erogato in eccesso.

La spesa per essere ammessa al sostegno e valutata nella sua ragionevolezza deve derivare da preventivi intestati al beneficiario, come specificato al paragrafo 6.1.

In caso di domande in approccio collettivo i preventivi, i documenti contabili emessi dagli organismi di certificazione e le relative quietanze devono essere intestati all'associazione che presenta la domanda di sostegno.

Sono inoltre ammissibili, solo relativamente alla adesione a regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli ammissibili ai sensi dell'articolo 16 paragrafo 1 lettera c) del regolamento (UE) n. 1305/2013, le spese propedeutiche relative al primo anno di adesione ai regimi di qualità, comunque da sostenere successivamente alla data di emanazione del bando. Le spese propedeutiche ammissibili sono quelle relative a:

- realizzazione modulistica di sistema,
- avviamento sistema e compilazione moduli registrazioni,
- affiancamento durante la visita di certificazione da parte di ente terzo.

Tale spesa è ammissibile per un importo pari al massimo a quello imputabile alle spese sostenute per l'organismo di certificazione scelto (fatte salve le eventuali spese di analisi che sono invece considerate totalmente ammissibili se pertinenti).

Tali spese dovranno essere riferite strettamente alla nuova adesione al regime facoltativo di certificazione dei prodotti agricoli ed essere regolarmente documentate in sede di presentazione della domanda di pagamento di saldo con fattura (come da paragrafo 8.1.) e definizione puntuale di costo orario / data / durata e oggetto della prestazione (suddivise per ogni azienda in caso di domande collettive). Tali spese saranno verificabili e valutate dalla Regione in sede di istruttoria.

4.11. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti una domanda approvata, con documenti relativi alla tracciabilità dei pagamenti intestati allo stesso, utilizza le seguenti modalità:

- **Bonifico o ricevuta bancaria (Riba):** il beneficiario deve produrre la ricevuta del il bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "**home banking**", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa **dell'estratto conto** riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione;
- **Assegno.** Tale modalità può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca **l'estratto conto** rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, è consigliabile richiedere di allegare copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.
- **Carta di credito e/o bancomat.** Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appog-



gio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate, tranne per quelle carte alle quali è associato un conto corrente, dal quale si può evincere la tracciabilità dei pagamenti mediante apposito estratto conto.

- **Bollettino postale effettuato tramite CONTO CORRENTE POSTALE O BANCOMAT / CARTA DI CREDITO.** Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto dell'istituto di credito di appoggio in originale (o in copia, con allegata fotocopia della carta di identità del beneficiario) riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
- **Vaglia postale.** Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia **effettuata tramite CONTO CORRENTE POSTALE** e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
- **MAV** (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice).
- **Pagamenti effettuati tramite il modello F24** relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

Tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del contributo (persona o ente/azienda privata) e non da soggetti terzi. pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante. Le spese potranno quindi essere sostenute utilizzando esclusivamente conti bancari o postali intestati (o co-intestati) al beneficiario. Non sono pertanto ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia delegato ad operare su di essi o in caso di società. In caso di associazione di produttori e di ATI/ATS i pagamenti devono essere effettuati rispettivamente dall'associazione di produttori e dal capofila, beneficiari del contributo.

Il pagamento in contanti non è consentito.



5. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Fase di approvazione della graduatoria provvisoria

Entro 60 gg dalla data di ricevimento della comunicazione della graduatoria informatica provvisoria da parte del Consorzio per il Sistema Informativo (CSI Piemonte) il Settore Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela della qualità della Direzione Agricoltura approverà con Determinazione Dirigenziale una graduatoria provvisoria delle domande potenzialmente ammissibili, in base ai dati indicati nelle domande medesime e/o nel fascicolo aziendale, facendo riferimento ai punteggi ed al metodo di calcolo indicati al paragrafo CRITERI DI SELEZIONE del bando, finalizzata a individuare le domande superiori al punteggio minimo stabilito dal paragrafo 4.5.

E' possibile la valutazione da parte del Settore Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela della qualità della Direzione Agricoltura di ammettere alla successiva fase istruttoria le domande che al momento della predisposizione della graduatoria provvisoria non hanno il punteggio minimo di 15 punti ma che potrebbero raggiungere tale punteggio minimo a seguito di un approfondimento istruttorio relativo ai criteri di selezione n. 3 e n. 2, non desumibili con certezza al momento della redazione della graduatoria provvisoria sulla base dei dati indicati nelle domande medesime e/o nel fascicolo aziendale. Tale valutazione di ammissibilità all'istruttoria verrà evidenziata in modo specifico nella Determinazione Dirigenziale di approvazione della graduatoria provvisoria.

Ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. e della legge regionale 14/2014 il Responsabile dei procedimenti connessi alla presente fase del bando è il Responsabile pro-tempore del Settore Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela della qualità della Direzione Agricoltura.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è Riccardo Brocardo Corso Stati Uniti 21 10128 Torino e-mail riccardo.brocardo@regione.piemonte.it

Fase di istruttoria delle domande inserite nella graduatoria provvisoria

Successivamente alla ricezione della graduatoria da parte del Settore Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela della qualità della Direzione Agricoltura il Settore Attuazione dei programmi regionali relativi ai servizi di sviluppo provvederà, entro 120 giorni, a istruire e valutare la documentazione allegata alla domanda e a definire o eventualmente a ridefinire il punteggio di priorità, anche in aumento, di ogni domanda in base alle risultanze dell'istruttoria.

Gli uffici, in base alle risultanze dell'istruttoria effettuata, provvederanno a respingere le domande che risulteranno non ammissibili e ad ammettere al sostegno le domande ammissibili, in ordine di graduatoria fino ad esaurimento delle risorse messe a bando.

Le domande che per effetto del ridimensionamento del punteggio di priorità dovessero scendere al di sotto del punteggio limite della graduatoria non saranno ammesse al sostegno.

Ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/1990 e s.m.i e dell'art.17 della L.R. 14/2014, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto parziale o totale, il richiedente beneficio può presentare per iscritto proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Tali osservazioni devono essere presentate sul portale SIAP attraverso l'apposito servizio on-line del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) "PSR 2014-2020 - Procedimenti" pubblicato sul portale www.sistema

mapiemonte.it nella sezione "Agricoltura - Finanziamenti, contributi e certificazioni" utilizzando l'apposita fase "Controdeduzioni al preavviso di rigetto".

In tale caso la comunicazione interrompe i termini di conclusione del procedimento amministrativo che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni, o in mancanza, dalla scadenza del termine indicato.

In caso di eventuale mancato accoglimento delle osservazioni ricevute viene data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. e della legge regionale 14/2014 il Responsabile dei procedimenti connessi al presente bando è il Responsabile pro-tempore del Settore Attuazione programmi regionali relativi ai servizi di sviluppo.

Settore A1712B – ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI REGIONALI RELATIVI AI SERVIZI DI SVILUPPO

Via Viotti, 8 – 10121 Torino

Tel: 011/43221102

PEC: servizidisviluppo@cert.regione.piemonte.it

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è Vittorio Bosser Peverelli Corso Stati Uniti 21 10128 Torino e-mail vittorio.bosserpeverelli@regione.piemonte.it

Fase di approvazione degli elenchi delle domande istruite

Successivamente alla conclusione dell'istruttoria del Settore Attuazione programmi regionali relativi ai servizi di sviluppo, entro 45 giorni dal ricevimento dell'elenco regionale da parte del Consorzio per il Sistema Informativo (CSI Piemonte) delle domande istruite dagli uffici completo di punteggi e importi, il dirigente del Settore Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela della qualità della Direzione Agricoltura, responsabile del procedimento connesso alla presente fase ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. e della legge regionale 14/2014 approva:

- L'elenco in ordine decrescente di punteggio delle domande istruite con esito positivo con l'indicazione del punteggio totale assegnato e dell'importo totale dell'investimento ammissibile a contributo fino ad esaurimento delle risorse messe a bando;
- l'elenco delle domande di sostegno istruite con esito negativo.

Gli elenchi delle domande istruite a sostegno sono comunicati mediante pubblicazione sul BU della Regione Piemonte nonché alla pagina dedicata alla sottomisura 3.1 del PSR regionale.



6. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

6.1 CONDIZIONI GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Coloro che intendono presentare la domanda di sostegno devono aver costituito il fascicolo aziendale, ai sensi del D.lgs n. 173/98 e del DPR n. 503/99.

Il fascicolo aziendale è costituito contestualmente alla prima registrazione in anagrafe.

A tal fine i soggetti possono rivolgersi ad un Centro Autorizzato di assistenza in Agricoltura (CAA) che provvede ad aprire il fascicolo aziendale e ad iscrivere il beneficiario all'Anagrafe agricola del Piemonte (i CAA sono accreditati dalla Regione Piemonte e svlgono il servizio in convenzione) o in alternativa rivolgersi direttamente alla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte.

I dati del fascicolo per poter presentare la domanda devono essere stati validati nel 2018. Nel fascicolo aziendale dovrà inoltre essere inserito l'indirizzo di posta elettronica certificata (**Pec**) della azienda agricola, se non ancora presente.

Le domande di sostegno dovranno essere compilate e trasmesse esclusivamente attraverso l'apposito servizio on-line del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) "PSR 2014-2020 - Procedimenti", pubblicato sul portale www.sistemapiemonte.it, nella sezione "Agricoltura Finanziamenti, contributi e certificazioni".

Le domande possono essere presentate per il tramite del CAA mandatario, presso il quale è stato depositato il fascicolo aziendale, o in proprio dal titolare o legale rappresentante dell'impresa.

Per accedere al servizio il titolare deve essere in possesso di una carta nazionale dei servizi (CNS) o delle credenziali di accesso (username e password) rilasciate a seguito di registrazione al portale www.sistemapiemonte.it. Se si è già in possesso di credenziali di accesso precedentemente acquisite per accedere ad altri servizi di Sistema Piemonte, non occorre ripetere la registrazione.

Il sistema abbinerà automaticamente il titolare alla propria azienda e presenterà un modello di domanda precompilato con le informazioni registrate in anagrafe che dovranno essere integrate con i dati specifici

Alla domanda telematica dovranno essere allegati i seguenti documenti in formato digitale o mediante scansione, utilizzando l'apposita funzione di upload (file PDF con dimensione massima del singolo file a 20MBYTE).

Preventivo/i: necessari per la stima dei costi e la verifica della loro congruità, devono essere intestati al beneficiario, nel caso di associazione di produttori con presentazione domanda in approccio collettivo all'associazione e nel caso di ATI/ATS al capofila e devono essere confrontabili. In caso di presentazione della domanda con approccio collettivo sarà necessario che i preventivi abbiano l'indicazione della spesa preventivata per ogni singolo produttore identificato, con identificazione della sua denominazione e del suo CUA.

E' necessario in particolare allegare:

- Proposta di contratto, se l'organismo di certificazione è individuato per il regime di qualità dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (**DOP, IGP, DOC, DOCG**). In via del tutto eccezionale per i casi per cui viene dimostrato che non è stato possibile fornire la proposta di contratto, è possibile verificare la ragionevolezza del costo con il metodo di cui alla lettera b) paragrafo 2.3 delle Linee guida del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020, cioè attraverso l'adozione di un listino dei prezzi vigenti di mercato dell'organismo di certificazione e di un prospetto analitico che dimostri il calcolo che determina l'importo dell'intervento preventivato sulla base della sua applicazione.

- Un solo preventivo (con eventuale copia della richiesta di preventivo) per i regimi di certificazione **STG, BIOLOGICO, SQNZ, SQNPI** se il richiedente aveva già dimostrato la congruità della spesa negli anni precedenti e non c'è cambio del fornitore scelto o incremento della spesa motivato; tre preventivi negli altri casi (con eventuale copia delle richieste di preventivo inviate) e motivazione della scelta del fornitore nel caso non sia quello con l'importo minore; **il preventivo nei casi di regimi con possibile adesione collettiva o individuale dovrà prevedere entrambe le tariffe;**
- **un preventivo del soggetto incaricato a svolgere le attività di verifica relative al sistema di controllo interno** per i regimi di certificazione in cui è riconosciuto dall'Organismo di Controllo sulla base di un piano dei controlli approvato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, per i compiti di verifica e controllo sugli operatori del gruppo di filiera; si richiede **documentazione da cui risulti l'incarico a svolgere le attività di verifica conferito da parte dell'organismo di controllo;**
- Tre preventivi per i **regimi di certificazione volontari**, per cui non è presente autorizzazione / individuazione degli organismi di certificazione da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. In tale caso è necessario anche allegare copia della eventuale richiesta dei preventivi inviata dal beneficiario (e breve motivazione del fornitore scelto nel caso non sia quello con l'importo minore). Sono inoltre necessari tre preventivi e eventuale richiesta dei preventivi anche per l'eventuale costo riferito a spese propedeutiche relative al primo anno di adesione ai regimi di certificazione volontaria (con esplicitazione della motivazione della scelta del fornitore nel caso non sia quello con l'importo minore).
- Tre preventivi per **analisi** non comprese nei controlli obbligatori inseriti nei piani di controllo (a seguito richiesta ufficiale dell'organismo di certificazione), con esplicitazione della motivazione della scelta del fornitore nel caso non sia quello con l'importo minore. I laboratori che certificano le analisi devono essere stati autorizzati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

In caso di ammissione a sostegno nell'ambito della sottomisura 3.1. negli anni precedenti al 2019, qualora il preventivo del fornitore scelto fornito avesse già previsto le tariffe per gli anni successivi, e non ci sia stato cambio del fornitore né incremento di spesa non motivato, è possibile ritenere sufficiente e ammissibile tale preventivo già presentato.

Per i richiedenti beneficio che hanno già aderito ai regimi di qualità nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno, in caso di conferma della scelta di un organismo di certificazione già con il contratto in essere, sarà necessario fornire il contratto / proposta di contratto del fornitore e il preventivo per l'anno 2019 e eventualmente documentare o evidenziare in una breve relazione esplicativa la motivazione di eventuali incrementi.

Qualora non sia possibile evincere la congruità del costo con tale documentazione è possibile verificare la ragionevolezza del costo con il metodo di cui alla lettera b) paragrafo 2.3 delle Linee guida del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020, cioè attraverso la messa a disposizione del listino dei prezzi vigenti di mercato dell'organismo di certificazione e un prospetto analitico che dimostri il calcolo che determina l'importo dell'intervento preventivato sulla base della sua applicazione.

La congruità dei preventivi sarà valutata anche in base ai tariffari ufficiali degli organismi di certificazione.

Qualora la motivazione della scelta del fornitore non venga ritenuta ragionevole in fase di istruttoria è considerata ammissibile la spesa prevista per il medesimo intervento dal preventivo di importo inferiore fra i tre presentati nella prima annualità di sostegno o quella ammessa nell'ultimo anno di sostegno nel caso delle successive annualità.

Nel caso in cui la domanda riguardi imprese con sede legale, sedi operative, terreni e/o siti di preparazione/trasformazione posti in altre Regioni, il preventivo deve definire le cifre riferite alle produzioni ottenute in Piemonte.

Eventuali importi preventivati superiori a Euro 3.000,00 per impresa agricola per annualità, saranno ricondotti a tale limite.

Altra documentazione, in caso di domanda presentata con approccio collettivo dall'associazione di produttori:

- **Statuto e atto costitutivo** dell'associazione di produttori.
- **Elenco nuovi aderenti** per cui si presenta la domanda con approccio collettivo con indicazione per ciascuno di essi del CUAA o codice fiscale, nonché quantificazione della spesa preventivata per ciascuno.
- **Copia del mandato firmato da ogni agricoltore** per la presentazione della domanda da parte dell'associazione.
- **Dichiarazione sostitutiva di ogni singolo produttore** sulla capacità di contrarre con la pubblica amministrazione e rispetto al requisito della prima adesione al regime di qualità;
- **Copia conforme all'originale della delibera di approvazione del Consiglio di amministrazione o del competente organo di approvazione della associazione** sulla presentazione delle domanda di sostegno per la misura 3.1. con approccio collettivo;
- In caso di domanda presentata da richiedenti che intendono costituirsi in raggruppamento per attuare il progetto: **dichiarazione congiunta a costituirsi in raggruppamento temporaneo di impresa** entro 60 giorni dalla comunicazione di ammissione della domanda di sostegno individuando come capofila il soggetto che l'ha presentata;
- In caso di domanda presentata da raggruppamenti già costituiti: **copia dell'atto costitutivo e del mandato speciale con rappresentanza conferito al capofila** contenente le prescrizioni previste dalla normativa vigente in tema di raggruppamenti/agggregazioni temporanei;
- In caso di impossibilità di recupero dell'**IVA** (come da paragrafo 4.10), **dichiarazione del soggetto che presta assistenza fiscale all'associazione di imprese agricole**, al fine di dimostrare la situazione di non detrazione anche parziale dell'IVA.
- **prospetto analitico** che dimostri il calcolo che determina l'importo degli interventi inseriti su Sistemapiemonte per ciascun CUAA, anche sulla base dell'applicazione del prezzario vigente dell'organismo di certificazione.

Ulteriori documentazioni richieste dall'ufficio istruttore dovranno essere presentate per la regolarizzazione della domanda oppure per approfondimenti istruttori, entro 20 giorni dalla data della richiesta (formulata via PEC) da parte dell'ufficio istruttore, sul portale SIAP attraverso l'apposito servizio on-line del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) "PSR 2014-2020 - Procedimenti" pubblicato sul portale www.sistema-piemonte.it nella sezione "Agricoltura - Finanziamenti, contributi e certificazioni" utilizzando l'apposita fase "Comunicazione per invio documentazione integrativa".

Non sono ammesse al sostegno le domande per le quali la documentazione richiesta non è trasmessa entro i termini sopra indicati.

Al termine della compilazione la domanda verrà salvata su sistema come documento digitale in formato .pdf, che dovrà essere stampato e firmato dal richiedente e **trasmesso telematicamente.**



La domanda su carta firmata dal richiedente dovrà essere depositata nel fascicolo aziendale, se predisposta attraverso il CAA., ovvero conservata dal richiedente ed esibita a richiesta ai funzionari istruttori.

E' ammessa la firma elettronica della domanda (firma digitale, firma grafometrica).

La domanda di sostegno sottoscritta dal richiedente costituisce autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo i termini di legge, dei dati nella stessa domanda dichiarati (come specificato nel modello di domanda).

L'avvio del procedimento avverrà tramite comunicazione telematica.

La domanda di sostegno per gli anni successivi al primo deve essere presentata annualmente sui relativi Bandi con le modalità e le prescrizioni ivi contenute.

6.2 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

Le domande di sostegno devono essere presentate a partire dal giorno di pubblicazione del bando sul sito internet della Regione Piemonte nella sezione Agricoltura, ed obbligatoriamente **entro le ore 23.59.59 del 13 giugno 2019** pena la non ricevibilità della domanda stessa, ricordando che l'assistenza applicativa (tel. 011-0824455) è garantita esclusivamente dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:00, festivi esclusi.

6.3 DOMANDE VERITIERE, COMPLETE E CONSAPEVOLI

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veri e hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, art. 46 e 47¹; chi rilascia dichiarazioni false, pure in parte, subisce anche sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R.²

La domanda comprende, in particolare, le dichiarazioni che il richiedente deve sottoscrivere: è molto importante che chi fa domanda sia consapevole dei requisiti e delle prescrizioni che l'azione prevede e dell'impegno a rispettarli per l'intero periodo di esecuzione/attuazione.

Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 sono rilevate delle irregolarità o delle omissioni, rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il Responsabile del Procedimento dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione il procedimento non ha seguito e la domanda decade.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite (articolo 75 - Decadenza dai benefici).

Sottoscrivendo la domanda il richiedente dichiara, inoltre, di essere consapevole che la presentazione della domanda costituisce per la Regione, l'ARPEA e l'Ente delegato competente, autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e degli eventuali dati sensibili in essa contenuti o acquisiti nel corso dell'istruttoria.

¹ Ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, articoli 46 e 47¹

² Previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R.



7. PROCEDURE GENERALI PER L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

7.1 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

L'istruttoria della domanda consiste in attività amministrative, tecniche e di controllo sul 100% delle domande di sostegno che comprendono:

- verifica dell'ammissibilità del beneficiario;
- rispetto dei criteri di selezione: in particolare la verifica dei punteggi eventualmente auto attribuiti dalla procedura e l'attribuzione definitiva del punteggio;
- condizioni di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti all'operazione specificati nel bando;
- la verifica della congruità e sostenibilità tecnico economica dell'intervento proposto e della documentazione allegata, con riferimento alle finalità, condizioni ed ai limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative;
- la verifica della ammissibilità delle spese: che la spesa risulti riferibile a quanto previsto nel paragrafo 4.10 "spese ammesse al sostegno" dell'operazione, rispetti i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa di riferimento e nei relativi documenti di programmazione e attuazione, in particolare le "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- la determinazione della spesa ammessa e della percentuale di contributo.

A conclusione dell'istruttoria il funzionario incaricato redige un verbale di istruttoria contenente la proposta di esito:

negativo indicando le motivazioni per le quali l'istruttoria ha determinato tale esito negativo;

positivo indicando gli elementi che hanno determinato l'esito positivo:

- il punteggio definitivo assegnato;
- l'importo totale dell'investimento ammissibile a contributo;
- gli investimenti ammessi, specificando gli eventuali investimenti non ammessi;
- l'ammontare del contributo concedibile.

parzialmente positivo: nel caso di esclusione / riduzione di voci di spesa, etc.

Ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/1990 e s.m.i e dell'art.17 della L.R. 14/2014, nel caso di conclusione dell'istruttoria con esito negativo o parzialmente positivo, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto parziale o totale, il richiedente beneficio può presentare per iscritto proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Tali osservazioni devono essere presentate sul portale SIAP attraverso l'apposito servizio on-line del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) "PSR 2014-2020 - Procedimenti" pubblicato sul portale www.sistemapiemonte.it nella sezione "Agricoltura - Finanziamenti, contributi e certificazioni" utilizzando l'apposita fase "Controdeduzioni al preavviso di rigetto".

In tale caso la comunicazione interrompe i termini di conclusione del procedimento amministrativo che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni, o in mancanza, dalla scadenza del termine indicato.

In caso di eventuale mancato accoglimento delle osservazioni ricevute viene data ragione nella motivazione del provvedimento finale.



7.2 REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Il richiedente deve in caso di prima adesione al regime di qualità successiva alla presentazione della domanda di sostegno ottenere la certificazione **entro la data di presentazione della domanda di pagamento**, come previsto dal paragrafo 4.9., salvo per cause oggettive e dimostrabili non dipendenti dalla volontà del beneficiario che saranno valutate dal settore Attuazione programmi regionali relativi ai servizi di sviluppo.

In tutti i casi si deve mantenere l'adesione al regime di qualità oggetto della domanda di sostegno almeno fino alla data di presentazione della domanda di pagamento.

8. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

8.1 DOMANDA DI SALDO

Al termine degli interventi il beneficiario deve presentare la domanda di pagamento del sostegno presentando una domanda di pagamento in cui rendiconta la spesa sostenuta.

Tutte le spese rendicontate devono essere relative all'anno 2019, come previsto al paragrafo 4.6., e devono essere pagate entro la presentazione della domanda di pagamento.

La domanda di pagamento relativa alle spese di certificazione sostenute deve pervenire entro e non oltre il **28/05/2020 ore 23.59.59** in maniera informatizzata, mediante il portale SIAP nelle medesime modalità delle precedenti domande, corredata dalla documentazione necessaria.

La richiesta di saldo presentata oltre i termini determina le riduzioni, come definito al paragrafo 8.4.

Alla domanda predisposta sull'applicativo Sistemapiemonte il beneficiario deve inserire la seguente documentazione:

NEL BOX "DOCUMENTI SPESA"

- i dati contabili e la copia delle fatture emesse dai fornitori dei servizi da cui si evince la spesa sostenuta di competenza dell'anno 2019.

In caso di domande effettuate dalle associazioni di produttori con approccio collettivo o ATI/ATS per conto dei propri associati la fattura dovrà essere intestata all'associazione dei produttori o al capofila della ATI/ATS, ma dovrà riportare, in modo da permettere di determinare in maniera inequivocabile la competenza e la specifica della singola spesa imputata al singolo produttore, ferma restando l'ipotesi di rinuncia di un'impresa, la denominazione, il CUA, la qualificazione e quantificazione della spesa sostenuta per ciascuno (fattura parlante, con specifica di costo certificazione per singolo prodotto/ regime).

L'introduzione dell'obbligo di emissione di fattura elettronica per tutti gli operatori economici (con le deroghe previste dalla norma) comporta che le fatture elettroniche siano caricate sull'applicativo nelle seguenti forme alternative:

- copia analogica in formato .pdf con foglio di stile (formato) ministeriale;
- copia analogica in formato .pdf con fogli di stile (formati) diversi da quello ministeriale derivanti dai software dedicati per la fatturazione elettronica,



Il formato .xml dovrà però essere disponibile per la verifica in sede di controllo in loco, come descritto nel relativo paragrafo.

In caso di fatture ancora emesse in formato cartaceo sulle stesse dovrà essere presente l'apposizione, da parte del fornitore del beneficiario, nella descrizione della fattura, della dicitura di annullamento "PSR 2014-20 Regione Piemonte, Mis. ___ Az. ___", pena l'inammissibilità dell'importo relativo per l'esclusione di possibilità di doppio finanziamento; fanno eccezione le fatture:

- emesse prima dell'Ammissione a finanziamento,
- emesse da fornitori impossibilitati ad apporvi la dicitura richiesta (ad esempio, per acquisti on line da portali di vendita, da Enti certificatori, redatte con applicativi che non permettono l'inserimento di diciture particolari, ecc.);

In questi casi, dovrà essere apposta dal beneficiario la medesima dicitura di annullamento sulla fattura originale, intendendo quella archiviata nel rispetto della normativa civilistica e fiscale; quanto presentato dovrà essere conforme a tale originale, pena l'inammissibilità dell'importo relativo.

In caso di fatture elettroniche non sarà possibile l'apposizione della dicitura di annullamento da parte del beneficiario, in quanto archiviata in maniera informatica nel suo gestionale della contabilità e non più modificabile.

In tal caso potranno essere comunque effettuati controlli per verificare ed escludere i doppi finanziamenti.

NEGLI "ALLEGATI" ALLA DOMANDA DI PAGAMENTO:

- tracciabilità dei pagamenti effettuati, con allegate anche le copie degli estratti conto da cui sia evidente l'intestatario del conto corrente bancario o postale. **Tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del contributo e non da soggetti terzi**, pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante. Le spese potranno quindi essere sostenute utilizzando esclusivamente conti bancari o postali intestati (o co-intestati) al beneficiario. Non sono pertanto ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi e nelle società.
In caso di domande presentate da associazioni di produttori con approccio collettivo e ATI/ATS i pagamenti devono essere effettuati rispettivamente dalla associazione di produttori e dal capofila, beneficiari del contributo.
- Per i produttori aderenti al regime di qualità Sistema di qualità nazionale produzione integrata e ai sistemi di certificazione volontari si richiede **certificato di conformità** emesso dall'organismo di controllo, o comunicazione relativa alla presenza di tale documento già nelle banche dati disponibili on-line.
- per le associazioni di produttori, in caso di impossibilità di recupero dell'**IVA** (come da paragrafo 4.10), dichiarazione adeguata del soggetto che presta assistenza fiscale all'associazione di imprese agricole, al fine di dimostrare la situazione di non detrazione anche parziale dell'IVA.
- per le associazioni di produttori e le ATI/ATS, prospetto analitico che dimostri il calcolo che determina l'importo della fattura e quindi degli interventi inseriti su Sistema Piemonte per ciascuno CUA, anche sulla base dell'applicazione del prezzario vigente dell'organismo di certificazione.

NELLA APPOSITA SEZIONE DEL "FASCICOLO AZIENDALE":

Per le associazioni di produttori, dichiarazione sostitutiva familiari conviventi ai fini dell'acquisizione informativa antimafia (per le domande di pagamento relative a domande di sostegno con contributo concesso pari o superiore a 25.000 euro).



8.2 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

Gli Enti istruttori competenti per le domande di pagamento procedono ai seguenti controlli amministrativi sul 100% delle domande:

- Verifica della conformità dell'operazione con quanto ammesso al sostegno, compresi il rispetto degli impegni e dei criteri di selezione (per cui il punteggio non deve scendere al di sotto di quello minimo stabilito al paragrafo 4.5.). In particolare sarà verificata la partecipazione del richiedente al regime di qualità conformemente alle regole del bando, attraverso la verifica degli elenchi forniti dall'organismo di controllo o le banche dati disponibili.
- Verifica delle spese sostenute e dei pagamenti effettuati, vale a dire che le spese sostenute siano relative all'intervento finanziato e la documentazione fiscale sia conforme a quella indicata nel paragrafo 8.1. rispettando i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa di riferimento e nei relativi documenti di programmazione e attuazione, in particolare le "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
- Verifica dell'assenza di doppi finanziamenti irregolari.
- Verifica che il contributo non superi il limite di 3000,00 Euro per azienda all'anno.

Se la domanda rientra nel campione del 5% della spesa pagata annualmente, l'intervento connesso sarà sottoposto a controllo in loco per la verifica:

- dell'attuazione dell'intervento in conformità delle norme applicabili;
- di tutti i criteri di ammissibilità, ivi incluso il rispetto del punteggio minimo;
- degli impegni e degli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento della visita (in particolare si verificherà la effettiva adesione e partecipazione al regime/i di qualità per i quali il sostegno è stato concesso);
- dell'esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario (raffrontandoli con i documenti giustificativi), compresa l'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario e, se necessario, un controllo sull'esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi;
- verifica presso gli organismi di controllo relativamente alla non sussistenza di provvedimenti di esclusione dal regime di qualità nel periodo di riferimento.

Relativamente alla verifica della conformità delle fatture presentate con gli originali in possesso del beneficiario, in caso di fatture elettroniche queste dovranno essere trasmesse al controllore (mediante trasmissione di integrazioni) nel formato tracciato .xml o .xml.p7m originale. Il funzionario controllore mediante applicazioni disponibili online, potrà "leggere" il file tracciato trasmesso e confrontarlo dunque con il pdf allegato alla domanda di pagamento.

Sulla base dell'esito del controllo in loco effettuato il controllore redige apposito verbale eventualmente rideterminando l'importo totale accertato e il relativo sostegno da inserire nella proposta di liquidazione.

Sia nella fase di controllo amministrativo delle domande di pagamento sia in fase di controllo in loco, saranno sottoposte a verifica il 10% delle dichiarazioni sostitutive rese, rispetto ai provvedimenti adottati annualmente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.", come disposto della L.R. 14 ottobre 2014, n. 14.

Sulla base dei controlli amministrativi e in loco effettuati l'istruttore determina l'importo totale accertato, il relativo sostegno e redige un verbale di istruttoria contenente la proposta di esito:

negativo indicando le motivazioni per le quali l'istruttoria ha determinato tale esito negativo;

positivo indicando gli elementi che hanno determinato l'esito positivo:

- l'importo totale accertato;
- l'ammontare del contributo da liquidare.

parzialmente positivo: (nel caso di esclusione di voci di spesa, o di riduzioni e sanzioni di cui al paragrafo 8.4).

Ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/1990 e s.m.i e dell'art.17 della L.R. 14/2014, nel caso di conclusione dell'istruttoria con esito negativo o parzialmente positivo, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto parziale o totale, il richiedente beneficio può presentare per iscritto proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Tali osservazioni devono essere presentate sul portale SIAP attraverso l'apposito servizio on-line del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) "PSR 2014-2020 - Procedimenti" pubblicato sul portale www.sistemapiemonte.it nella sezione "Agricoltura - Finanziamenti, contributi e certificazioni" utilizzando l'apposita fase "Controdeduzioni al preavviso di rigetto".

In tale caso la comunicazione interrompe i termini di conclusione del procedimento amministrativo che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni, o in mancanza, dalla scadenza del termine indicato.

In caso di eventuale mancato accoglimento delle osservazioni ricevute viene data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Entro 180 giorni a partire dal giorno di trasmissione della domanda di pagamento verranno predisposte le proposte di liquidazione da trasmettere ad Arpea tramite il portale SIAP.

8.3. VARIANTI E VOLTURE

Non sono considerate varianti, e non necessitano pertanto di alcun adempimento formale prima della presentazione della domanda di pagamento:

- la riduzione dei costi, parziali o complessivi;
- una diversa ripartizione delle spese nell'ambito dello stesso regime di qualità, salvo valutazione di ammissibilità al momento dell'istruttoria della domanda di pagamento;
- le modifiche dell'impresa agricola o dell'associazione che non comportano variazioni di CUAA e Partita IVA.

Non sono ammissibili variazioni in aumento delle spese ammesse.

In caso di cambio del beneficiario (con variazione di CUAA e Partita Iva) è necessario fare una **voltura** prima della presentazione della domanda di pagamento, sul portale SIAP attraverso l'apposito servizio on-line del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) "PSR 2014-2020 - Procedimenti" pubblicato sul portale www.sistemapiemonte.it nella sezione "Agricoltura - Finanziamenti, contributi e certificazioni" utilizzando l'apposita fase "Voltura".

Nel caso di voltura di una domanda già ammessa a sostegno nella sottomisura 3.1. ad altro CUAA (per subentro o cessione), il numero di anni ammissibili a sostegno considera la sommatoria degli anni relativi ai CUAA attuale e precedente, per cui l'impresa subentrante potrà ottenere il sostegno solo fino alla occorrenza dei 5 anni massimi finanziabili stabiliti dal bando e dalla scheda di misura in conformità a quanto specificato al paragrafo 4.8.



8.4. RIDUZIONI E SANZIONI

L'importo a cui il beneficiario ha diritto viene definito mediante i controlli amministrativi ed in loco di cui agli art. 48 e 49 del Reg. UE 809/2014. Ai sensi dell'art. 63 del medesimo Regolamento, nel caso in cui quanto richiesto dal beneficiario nella domanda di pagamento superi l'importo accertato dopo l'esame dell'ammissibilità delle spese riportate nella domanda di pagamento di oltre il 10% si applica una sanzione amministrativa all'importo accertato.

L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno, cioè non può eccedere l'importo ammesso a sostegno.

Esempio di sanzione:

SP (spese in domanda di pagamento)

SA (spese ammesse dopo istruttoria).

% di scarto = $(SP-SA)/SA$

riduzione in caso di scarto maggiore del 10% = $SA - (SP-SA)$

SP = 105.000 Euro

SA = 90.000 Euro

% di scarto = $(105.000 - 90.000) / 90.000 = 15.000 / 90.000 = 16,6 \%$

importo da pagare dopo riduzione = $SA - (SP-SA) = 90.000 - 15.000 = 75.000$ EURO

Tuttavia, non si applica sanzione se il beneficiario può dimostrare all'autorità competente, in modo soddisfacente, di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

Come da Manuale ARPEA delle Procedure, controlli e sanzioni Misure non SIGC, paragrafo 6.6.6. "Riduzioni e Sanzioni" nel caso in cui il beneficiario abbia rendicontato spese superiori all'ammesso a finanziamento, la sanzione sarà ricalcolata solo per la quota di spese inferiori a tale importo; ciò significa che l'eccedenza rispetto all'ammesso non viene considerata sanzionabile, salvo i casi in cui si accerti la totale malafede, la recidiva nell'errata imputazione o casi analoghi.

8.4.1. INADEMPIENZE VIOLAZIONI/INFRAZIONI AGLI IMPEGNI ESSENZIALI

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta il non riuscito raggiungimento degli obiettivi perseguiti e comporta la decadenza totale del contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interesse maturati.

8.4.2. INADEMPIENZE VIOLAZIONI/INFRAZIONI AGLI IMPEGNI ACCESSORI

In conformità alle disposizioni dell'art 20 del DM 2490 del 25/012017 e punto 3.3 della Deliberazione della Giunta regionale n. 32-4953 del 02/05/2017 "in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto per le misure non connesse a superficie o animali, nell'ambito dello sviluppo rurale, si applica per ogni infrazione relativa ad un impegno o gruppi di impegni, una riduzione o esclusione dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle domande di pagamento, per la tipologia di intervento a cui si riferiscono gli impegni violati".

Le violazioni riscontrate in merito agli impegni accessori saranno quantificate secondo indici di gravità, entità e durata.

Il paragrafo 2 del sopracitato articolo 20 stabilisce che "la percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità, durata e ripetizione di ciascuna infrazione relativa ad impegni od a gruppi di impegni secondo le modalità di cui all'Allegato 6".

I 3 indici di verifica - gravità, entità e durata - sono così definiti dall'art. 35, par. 3, del reg. (UE) 640/2014:

La gravità dipende in particolare dall'entità delle conseguenze delle inadempienze medesime, alla luce degli



obiettivi degli impegni o degli obblighi che non sono stati rispettati.

L'entità dipende dagli effetti dell'inadempienza medesima sull'operazione nel complesso.

La durata dell'inadempienza dipende, in particolare dal periodo di tempo nel corso del quale perdura l'effetto dell'infrazione/inadempienza e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Una volta accertata la violazione di un impegno accessorio occorre dunque quantificarne il livello per ognuno dei 3 indici di verifica (gravità, entità e durata) secondo i punteggi stabiliti nell'Allegato 6 del DM citato: **bassa=1 punto, media=3 punti, alta=5 punti.**

Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si calcola la media aritmetica dei tre valori (compresa, quindi, fra 1 e 5) - arrotondata al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05).

8.4.3 CALCOLO DELLE PERCENTUALI DI RIDUZIONE PER VIOLAZIONE IMPEGNI ACCESSORI

Impegno accessorio a): le domande di pagamento a saldo del contributo presentate oltre i termini stabiliti saranno oggetto dell'applicazione delle seguenti disposizioni:

Dalla scadenza della presentazione della domanda di pagamento è previsto un periodo di 30 giorni entro i quali il beneficiario può presentare la domanda di proroga senza applicazione della riduzione di seguito esposta.

Qualora il beneficiario non invii tramite SISTEMAPIEMONTE richiesta di proroga debitamente motivata, ritenuta valida dal Settore competente con comunicazione al beneficiario di una nuova scadenza, si procederà all'applicazione della percentuale di riduzione:

a) Se il beneficiario entro i 30 giorni successivi alla scadenza di presentazione della domanda di pagamento non presenta richiesta di proroga il Settore Attuazione dei programmi regionali relativi ai servizi di sviluppo provvederà ad applicare all'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, della domanda di pagamento presentata, la percentuale di riduzione calcolata nel modo di seguito esposto.

Le inadempienze rilevate sono valutate secondo il criterio della Durata della seguente tabella (Basso punteggio 1, medio punteggio 3, Alto punteggio 5)

| Livello di infrazione dell'impegno - Durata | Modalità di controllo |
|---|-----------------------|
| Presentazione della Domanda di pagamento entro i 30 giorni successivi alla scadenza del bando: entità bassa punteggio 1 | Informatico |
| Presentazione della Domanda di pagamento dal 31 giorno al 60 giorno dalla scadenza del bando: entità media punteggio 3 | Informatico |
| Presentazione della Domanda di pagamento dal 61 giorno dalla scadenza del bando: entità alta punteggio 5 | Informatico |

b) Se il beneficiario presenta la domanda di pagamento oltre la data di scadenza prorogata il Settore competente provvederà ad applicare all'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, della domanda di pagamento presentata la percentuale di riduzione calcolata nel modo di seguito esposto.

| Livello di infrazione dell'impegno - Durata | Modalità di controllo |
|--|-----------------------|
| Presentazione della Domanda di pagamento entro 30 giorni dalla data di scadenza prorogata: entità bassa punteggio 1 | Informatico |
| Presentazione della Domanda di pagamento dal 31 giorno al 60 giorno dalla data di scadenza prorogata: entità media punteggio 3 | Informatico |
| Presentazione della Domanda di pagamento dal 61 giorno dalla data di scadenza prorogata: entità alta punteggio 5 | Informatico |

Ai fini di identificare la percentuale di riduzione dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle domande di pagamento, il valore ottenuto viene confrontato con i punteggi della seguente tabella:

| Punteggio | Percentuale di riduzione |
|----------------------|--------------------------|
| $1,00 \leq X < 3,00$ | 3% |
| $3,00 \leq X < 4,00$ | 5% |
| $X \geq 4,00$ | 10% |

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: Sì

L'inadempienza non pregiudica il raggiungimento della finalità generale dell'operazione.

L'azione correttiva è prevista entro la nuova scadenza stabilita dalla comunicazione del Settore competente; durante tale periodo si attiva la sospensione del sostegno e della riduzione.

Se entro i suddetti termini il beneficiario non corregge l'inadempienza si provvederà ad applicare all'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, della domanda di pagamento la percentuale di riduzione calcolata nel modo su esposto.

La presentazione della rendicontazione finale può essere presentata al massimo entro 180 giorni dalla scadenza della presentazione della domanda di saldo, con liquidazione del contributo spettante previa applicazione delle riduzioni / sanzioni.

Nel caso in cui non si riceva la domanda di saldo entro tale periodo si avvierà la procedura di adozione del provvedimento definitivo di revoca della domanda di sostegno.

8.4.4. INADEMPIENZA GRAVE PER RIPETIZIONE

Quando sono accertate infrazioni di gravità, entità e durata di livello alto (gravità =5; entità = 5; durata = 5), queste vengono considerate come inadempienze gravi quando risultano ripetute nel tempo (articolo 20 comma 3 del DM n. 2490 del 2017). La ripetizione di un'inadempienza ricorre quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014 - 2020 per lo stesso Beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007 - 2013, per una misura analoga.

La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento.

Qualora sia accertata un'inadempienza grave, relativa ad impegni od a gruppi di impegni, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente.

Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

8.4.5 DOCUMENTAZIONE FALSA E OMISSIONI INTENZIONALI

Analogamente a quanto previsto alla lettera precedente, qualora si accerti che il beneficiario ha presentato false documentazioni per ricevere l'aiuto oppure ha ommesso intenzionalmente di fornire le necessarie informazioni, l'aiuto stesso è revocato integralmente e il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

8.4.6. CASI IN CUI NON SI APPLICANO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE E LE RIDUZIONI

Ai sensi dell'articolo 64 comma 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 non sono imposte sanzioni amministrative:

Se l'inadempienza è dovuta a **cause di forza maggiore e circostanze eccezionali** elencate all'articolo 2 comma 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013; in tal caso non è richiesto il rimborso, né parziale né

Integrale del sostegno. I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

Se l'inadempienza è dovuta a **errori palesi** di cui all'articolo 59, paragrafo 6. La correzione di errori palesi deve tener conto del dispositivo dell'articolo 4 del Regolamento (UE) N. 809/2014 *“Le domande di aiuto, le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui al primo comma”*.

E' necessario stabilire precisamente le motivazioni, la data del riconoscimento, la persona responsabile e l'esclusione del rischio di frode, redigendo una relazione dei casi riconosciuti.

Per le domande di pagamento, in caso di errori palesi, esse potranno essere ritirate mediante la presentazione di una **richiesta di annullamento**, finalizzata alla successiva ripresentazione della domanda di pagamento

L'annullamento della domanda di saldo potrà essere effettuato entro 30 giorni dalla scadenza di presentazione delle domande medesime. Qualora la richiesta di annullamento sia accolta, la domanda di saldo corretta potrà essere ripresentata.

8.4.7. RECUPERO DI PAGAMENTI INDEBITI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del reg. (UE) 809/2014, in tutti i casi di pagamenti indebitamente erogati, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo maggiorato degli interessi calcolati secondo la legislazione nazionale. Gli interessi decorrono dal termine di pagamento (data dell'ordine di riscossione o comunque non oltre i 60 gg. dal termine di pagamento) sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi in questione.

La restituzione non è obbligatoria nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per errore dell'autorità competente o altra autorità e se l'errore non poteva essere ragionevolmente scoperto dal beneficiario.

Tuttavia, se l'errore riguarda elementi determinanti per il calcolo del pagamento, l'insussistenza dell'obbligo di restituzione di cui al capoverso precedente si applica solo se la decisione del recupero è stata comunicata oltre 12 mesi dalla data del pagamento.

8.4.8. APPLICAZIONE DI ULTERIORI SANZIONI

L'applicazione delle sanzioni amministrative e il rifiuto o la revoca dell'aiuto o del sostegno, previsti dal presente provvedimento, non ostano all'applicazione delle sanzioni penali nazionali previste dal diritto nazionale, così come stabilito dall'articolo 3 (Applicazione di sanzioni penali) del Regolamento (UE) n. 640/2014).

Per tutto quanto non previsto in materia di riduzioni ed esclusioni degli aiuti a carico dei beneficiari delle misure dello sviluppo rurale indicate al punto 1 del presente allegato, si rinvia alla normativa comunitaria vigente in materia di controlli per la programmazione 2014 – 2020, nonché al D.M. n. 2490 del 25 gennaio 2017.



8.5. DECADENZA E REVOCA DALLA DOMANDA DI SOSTEGNO

La domanda ammessa a sostegno decade o è revocata totalmente a seguito di:

- perdita delle condizioni di ammissibilità;
- mancata conclusione degli interventi entro il termine fissato fatte salve le concessioni di proroga;
- realizzazione di investimenti con spesa ammissibile inferiore alla soglia minima;
- realizzazione di investimenti che non rispondono a requisiti di funzionalità e completezza;
- mancato rispetto degli impegni essenziali;
- violazione del divieto di cumulo;
- accertamento della non veridicità delle dichiarazioni presentate.

A seguito di mancato rispetto degli impegni accessori l'importo del sostegno è soggetto a riduzione.

8.6 RINUNCIA ALLA DOMANDA

Le domande di sostegno e/o di pagamento possono essere rinunciate in qualsiasi momento con le stesse modalità indicate per la domanda di sostegno, tramite l'apposita funzione sul servizio "PSR 2014- 2010".

Tuttavia, se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nei documenti o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, la rinuncia non è consentita.

8.7 RIESAMI/RICORSI

Avverso i provvedimenti il beneficiario può richiederne il riesame o presentare ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto, oppure l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

8.8 CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dal sostegno del presente bando i soggetti per cui sussistono condizioni che limitano o escludono, a norma di legge, la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero di percepire contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

8.9 CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Ai fini del sostegno, la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere riconosciute nei seguenti casi:

- il decesso del beneficiario;
- l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- una calamità naturale grave che colpisca seriamente l'azienda;
- la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- un'epizootia o una fitopatia che colpisca la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda di sostegno;
- circostanze eccezionali.



9. NORMATIVA

- Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 di cui si è preso atto con deliberazione della Giunta regionale n. 29-2396 del 09 novembre 2015, successivamente modificato con decisione della Commissione europea C(2017)7435 del 31 ottobre 2017, recepita con deliberazione della Giunta regionale n. 44-6043 del 1° dicembre 2017 e s.m.i.
- Reg. (UE) 1303/2013 e s.m.i. ;
- Reg. (UE) 1305/2013, in particolare l'art. 16 e s.m.i.;
- Reg. Delegato (UE) n. 807/2014, che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 e s.m.i. ;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014, recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 e s.m.i.;
- Reg. Delegato (UE) n. 640/2014 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità e s.m.i.;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità e s.m.i.
- Reg. (UE) n. 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 e s.m.i.
- Reg. (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 e s.m.i.
- Legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Legge Regionale 14.10.2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".
- DM MIPAAF n. 180 del 23 gennaio 2015 e s.m.i.
- "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Sono fatte salve le eventuali modifiche e/o introduzioni di forme di semplificazione o maggiore vantaggio della normativa europea o nazionale.

